

## Allegato P1 - Adempimenti antiriciclaggio


Il D. Lgs. 231/07 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) è indirizzato agli intermediari bancari e finanziari ed agli operatori che svolgono le attività di "recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS" (art. 14, co. 1, lett. a). Per riciclaggio si intende l'attività volta a dissimulare l'origine dei proventi criminali ovvero la gamma delle attività finalizzate ad oscurare l'origine illecita dei proventi ed a creare l'apparente origine lecita degli stessi.

I principali adempimenti contenuti nel D. Lgs. 231/07 che i destinatari sono chiamati a rispettare sono:

- a) **obblighi di adeguata verifica della clientela:** L'adeguata verifica della clientela richiede alla Banca una conoscenza approfondita del profilo complessivo di un cliente al fine di cogliere rapidamente eventuali anomalie nel corso della relazione. Nell'ambito dell'attività di recupero dei crediti, l'adeguata verifica va svolta nei confronti dei soggetti obbligati e di eventuali terzi pagatori quando si esegue un'operazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro (o di più operazioni tra loro collegate) o in caso di instaurazione di un rapporto continuativo<sup>1</sup>. Al di là dei casi sopra richiamati, l'adeguata verifica va sempre effettuata quando vi è sospetto di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo o quando vi sono dubbi sulla veridicità/ adeguatezza dei dati ottenuti. L'adeguata verifica consiste nell'identificazione del cliente e/o dell'eventuale titolare effettivo e nella verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (es. documenti di identità in corso di validità). Si evidenzia che la Proposta di pagamento contiene le informazioni necessarie per l'adeguata verifica e pertanto la Società di recupero è tenuta a porre la massima attenzione durante la fase di compilazione della stessa;
- b) **obblighi di registrazione e di conservazione:** La Banca ha l'obbligo di conservare per 10 anni, dalla data di apertura e/o estinzione del rapporto continuativo o dalla data di esecuzione dell'operazione<sup>2</sup>, i documenti utilizzati per l'identificazione della clientela (adempimento degli obblighi di adeguata verifica) nonché le scritture e le registrazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi (adempimento degli obblighi di registrazione e conservazione. Le informazioni vengono registrate all'interno dell'Archivio Unico Informatico (AUI) tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo all'esecuzione dell'operazione o all'apertura e/o estinzione del rapporto. E' quindi necessario identificare correttamente il soggetto obbligato e gli eventuali terzi pagatori (a prescindere dall'importo delle somme recuperate) per l'aggiornamento dei dati identificativi in possesso della Banca. Al fine di garantire il rispetto, da parte della Banca, del termine di 30 giorni per la registrazione, la Società di Recupero è tenuta a trasmettere tempestivamente la documentazione alla Banca;
- c) **obblighi di segnalazione di operazioni sospette:** I destinatari del D. Lgs. 231/07 (tra cui anche gli operatori che svolgono attività di recupero crediti) devono inviare all'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito anche "UIF"), presso la Banca d'Italia, una segnalazione di operazione sospetta "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". La valutazione circa il sospetto è effettuata sulla base del patrimonio informativo del cliente in possesso del segnalante (profilo oggettivo e profilo soggettivo). Assume importanza l'adeguata verifica come momento fondamentale per l'acquisizione delle informazioni oggettive e soggettive sul cliente. La rilevazione di elementi di sospetto nell'operatività del soggetto dovrà essere comunicata alla Banca per le valutazioni di competenza, ferma restando l'autonoma valutazione da parte della Società di recupero circa l'eventuale inoltro di una segnalazione di operazione sospetta all'UIF;
- d) **limitazioni all'uso del contante e assegni:** CONTANTE (Art. 49, comma 1, D. Lgs. 231/07): "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro". I pagamenti in contante tra soggetti diversi (es. soggetti obbligati ceduti e Recuperatori) possono essere effettuati fino ad un importo di 999,99 euro. Non è possibile accettare più pagamenti di importi sotto soglia ma riferibili ad un'unica operazione (c.d. frazionamento). Si evidenzia che le Società di recupero durante la loro attività di recupero crediti sono tenuti a rispettare il limite di 1.000 euro nell'accettare pagamenti di somme in denaro contante da parte di singoli debitori e / o terzi pagatori. ASSEGNI (Art. 49, comma 5, D. Lgs. 231/07): "Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del

<sup>1</sup> Per rapporto continuativo si intende un rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività bancaria che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione.

<sup>2</sup> In particolare si fa riferimento a tutte le operazioni, anche frazionate, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.



beneficiario e la clausola di non trasferibilità". Gli assegni bancari emessi dagli obbligati e ricevuti in pagamento dalle Società di recupero devono essere intestati a Banca IFIS e trasmessi alla stessa per il relativo incasso.<sup>3</sup>

In particolare:

- l'obbligo di adeguata verifica della clientela si riscontra in tutti i momenti del contatto: durante la prima visita, quando la Società di recupero verifica l'identità del soggetto obbligato attraverso i documenti d'identità; in fase di definizione di un accordo, quando si instaura il rapporto continuativo con l'obbligato e quando la Banca verifica il profilo di rischio di riciclaggio di questo; in fase di riscossione del credito, momento in cui vengono anche richiamate le limitazioni all'uso del contante e degli assegni;
- l'obbligo di registrazione e di conservazione fa riferimento ai soli momenti di definizione dell'accordo e di incasso;
- gli obblighi di segnalazione possono attenersi diversi momenti del rapporto con il soggetto obbligato, potendo la Società di recupero e la Banca individuare elementi di sospetto tanto in fase di instaurazione del rapporto quanto in fase di riscossione o meno del credito.

L'inosservanza degli obblighi sopra citati o l'omissione delle attività richieste dal Decreto Antiriciclaggio possono generare conseguenze con natura penale e amministrativa (artt. 55-58 D. Lgs. 231/07). La responsabilità penale è personale, cioè riconducibile direttamente alla persona fisica autrice del fatto omissivo e/o commissivo. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei collaboratori implicano la responsabilità solidale della Banca, alla quale compete, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 689/1981, il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.



---

<sup>3</sup> Un'eccezione è rappresentata dagli assegni emessi all'ordine di banche o di Poste Italiane S.p.A. che possono essere privi della clausola di non trasferibilità.